

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PORTO
D'ARMI
IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 20 del 1 aprile 2014

INDICE

TITOLO I GENERALITÀ E TIPO DI ARMI

Capo I Campo di Applicazione

Articolo 1 Campo di applicazione

Capo II Numero e tipologia delle armi in dotazione

Articolo 2 Armi per difesa Personale

Articolo 3 Armi di reparto

Capo III Assegnazione dell'arma

Articolo 4 Assegnazione dell'arma per difesa personale

Articolo 5 Assegnazione delle armi di reparto

TITOLO II TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 6 Consegna delle armi e delle munizioni

Articolo 7 Doveri dell'assegnatario

Articolo 8 Armeria del Corpo

Articolo 9 Doveri del consegnatario

Articolo 10 Prelevamento e versamento dell'arma

Articolo 11 Custodia delle armi

Articolo 12 Armi sequestrate

Articolo 13 Controlli

TITOLO III MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 14 Servizi prestati con arma

Articolo 15 Servizi di rappresentanza

Articolo 16 Dotazione della sciabola

Articolo 17 Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

TITOLO IV ADDESTRAMENTO

Articolo 18 Addestramento al tiro

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 Pubblicità del regolamento per trasparenza

Articolo 20 Entrata in vigore

TITOLO I GENERALITÀ E TIPO DI ARMI

CAPO I Campo di applicazione

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Il regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
2. L'armamento, in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Provinciale, deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale ed allo svolgimento dei compiti di istituto per le dotazioni di armi lunghe comuni da sparo.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel T.U.L.P.S. e nel Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

CAPO II Numero e tipologia delle armi in dotazione

Articolo 2 Armi per difesa Personale

1. Gli appartenenti al Corpo che abbiano la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati di arma individuale costituita dalla pistola semiautomatica cal. 9x21.
2. Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente.
3. Il personale femminile può essere dotato di un modello e di un tipo di pistola diverso, fra quelli iscritti in catalogo.
4. Il numero delle armi per difesa personale, in dotazione alla Polizia Provinciale, equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero massimo pari al 5% degli stessi o comunque di almeno un'arma come dotazione di riserva.

Articolo 3 Armi di reparto

1. Per lo svolgimento dei compiti d'istituto gli appartenenti al Corpo utilizzano, durante il servizio, le seguenti armi lunghe comuni da sparo, a norma degli artt. 13 e 27 L. 157/92:
 - a. fucile a canna ad anima liscia nei tipi classificati come armi comuni dalla L. n. 110/75;
 - b. carabina a canna ad anima rigata nei tipi e nei calibri ricompresi tra quelli catalogati in base alla L. n. 110/75;
 - c. fucili con proiettili a narcotico, in collaborazione con i servizi veterinari delle USL competenti;
 - d. armi ad aria compressa > 7,5 j. per la soppressione eutanasica nei piani di controllo animali nocivi di idoneità approvata dell'ISPRA.
2. Tutte le armi sopraindicate potranno essere dotate, se necessario, di dispositivi di puntamento ottico od elettro - ottico e di dispositivi di illuminazione del bersaglio.

CAPO III Assegnazione dell'arma

Articolo 4 Assegnazione dell'arma per difesa personale

1. Le armi di cui al presente regolamento vengono assegnate a titolo di detenzione ed uso in via continuativa con provvedimento del Presidente, su proposta del Comandante, agli addetti muniti di qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale.

2. Il provvedimento di assegnazione è subordinato al possesso dei requisiti psico-fisici, previsti dalla normativa vigente per il rilascio del porto d'armi per difesa personale, ed al possesso dell'attestazione relativa all'addestramento.
3. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta del Presidente della Provincia per un periodo non superiore ad anni uno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
 - a. le generalità complete dell'agente;
 - b. gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
 - c. la descrizione dell'arma per difesa personale;
 - d. la descrizione delle armi lunghe per servizi occasionali;
 - e. la descrizione del munizionamento.
4. I provvedimenti di assegnazione personale e continuativa dell'arma vengono comunicati al Prefetto.
5. Del provvedimento di assegnazione dell'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'agente o in altro documento rilasciato dal Presidente che l'agente è tenuto a portare con sé.
6. In caso di sospensione dal servizio o assenza dal servizio che si protragga per oltre 60 giorni il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo dell'arma e il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela.
7. Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione con proprio atto motivato quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
8. La revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma può essere disposta solo con atto motivato del Presidente della Provincia.
9. Le armi assegnate ed il loro munizionamento, devono essere riconsegnati immediatamente in caso di:
 - a. cessazione dal servizio;
 - b. scadenza o revoca del provvedimento di assegnazione;
 - c. qualora siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
 - d. quando venga meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Articolo 5 Assegnazione delle armi di reparto

1. Le armi lunghe destinate a servizi occasionali, quando non sono assegnate in via continuativa, sono custodite in armeria.
2. Per l'utilizzo delle armi di reparto custodite in armeria ed utilizzate per servizi occasionali, l'assegnazione della tipologia di arma, in relazione ai servizi da espletare, è indicata nel provvedimento di assegnazione continuativa.
3. Il prelievo presso l'armeria dovrà essere annotato su apposito registro di carico e scarico informando il Comandante o il Consegnatario dell'Armeria e l'arma dovrà essere riconsegnata appena ultimato il servizio, avendo cura di segnalare tempestivamente al Consegnatario eventuali difetti di funzionamento.

TITOLO II TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 6 Consegna delle armi e delle munizioni

1. Il Comando del Corpo di Polizia Provinciale è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.
2. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante o dal consegnatario dell'Armeria. Il Comando è altresì dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante, per :
 - a. le ispezioni settimanali e mensili;
 - b. le riparazioni delle armi.
3. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne.
4. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Articolo 7 Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore di Polizia Provinciale, cui è assegnata l'arma, deve:
 - a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - e. assicurare che l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo, sia riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
 - f. conservare le munizioni in un mobile diverso e con le stesse precauzioni.
2. Le armi assegnate sono dotazione personale e non possono essere cedute o prestate ad altri a nessun titolo, fatte salve situazioni di emergenza o di uso immediato da parte di altri appartenenti al Corpo di Polizia nel corso di operazioni di servizio, documentate da specifico rapporto di servizio.
3. E' vietato estrarre l'arma di difesa personale in presenza di altri senza giustificato motivo.
4. E' tassativamente vietato agli appartenenti al Corpo alterare l'armamento, il munizionamento, i mezzi di autotutela e i mezzi di coazione fisica in dotazione o portare in servizio armi, munizionamento, mezzi di coazione fisica o di autotutela diversi da quelli assegnati.
5. È fatto obbligo agli agenti di giustificare e comunicare al Comandante il numero dei colpi in qualunque circostanza esplosi dalle armi d'ordinanza nonché la motivazione dell'utilizzo di dette munizioni.
6. L'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnata presso l'armeria, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio provinciale per un periodo particolarmente lungo, registrando la consegna sull'apposito registro all'uopo costituito.
7. In caso di furto o smarrimento dell'arma o di parte di essa o del relativo munizionamento, l'assegnatario dovrà presentare formale denuncia presso le autorità competenti, nonché al Comandante, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari e penali conseguenti alla mancata custodia delle armi.

Articolo 8 Armeria del Corpo

1. Con decreto del Presidente n. 2 del 10 gennaio 2003 è stata istituita presso il Comando Polizia Provinciale l'armeria del Corpo. Spetta al Presidente, su proposta del Comandante la nomina del consegnatario e del sub-consegnatario della stessa nelle forme e nei modi di cui al D.M. 145/1987.
2. E' compito del Comandante controllare periodicamente che il consegnatario dell'armeria curi la perfetta tenuta della stessa e il registro di carico e scarico delle armi, nonché garantire l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nelle vigenti leggi di tutela della sicurezza.

Articolo 9 Doveri del consegnatario

1. Il consegnatario cura con la massima diligenza:
 - a. la custodia e la consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
 - b. la effettuazione dei controlli;
 - c. la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d. la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Articolo 10 Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato dal Responsabile del Servizio, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 3, nel registro di cui all'art. 4.
2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Presidente della Provincia o del Prefetto.

Articolo 11 Custodia delle armi

1. Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva, comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati o in tesoretti con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in armeria.
2. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.
3. L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.
4. L'accesso nell'armeria è consentito, esclusivamente, al Comandante del Corpo, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria.
5. L'accesso è, altresì, consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria, con monitoraggio mediante codice di accesso collegato a sistema di allarme e impianto di videosorveglianza.
6. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire nell'apposito luogo isolato dotato di dispositivo di sicurezza per lo scarico.
7. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

8. Articolo 12 Armi sequestrate

1. Le armi, le munizioni e gli esplosivi sequestrati nell'espletamento del servizio di vigilanza devono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti conseguenti, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

Articolo 13 Controlli

1. Il Comandante o il consegnatario dell'armeria, effettueranno, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

TITOLO III MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 14 Servizi prestati con arma

1. Gli addetti della Polizia Provinciale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, nonché nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.
2. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Articolo 15 Servizi di rappresentanza

1. I servizi di rappresentanza espliciti sono svolti di massima senza armi. Sono autorizzati solo gli Agenti di servizio di rappresentanza e di "Guardia d'Onore" al porto della sciabola.

Articolo 16 Dotazione della sciabola

1. I servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche possono essere svolti con il porto delle sciabole.
2. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto.
3. Essa può essere impiegata, per le stesse finalità, dal Comandante, dal Vice Comandante, dai graduati, nonché dagli agenti, allorché essi prestino servizio di guardia d'onore in alta uniforme.
4. La sciabola verrà, altresì, impiegata, dai graduati direttamente preposti al Comando del personale che presta servizio di guardia d'onore, scorta d'onore, nonché dai graduati posti al comando di reparti inquadrati della Polizia Provinciale i quali rendano gli onori ad autorità pubbliche.

Articolo 17 Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale della Provincia per soccorso in caso di calamità e di disastri, per rinforzare altri Corpi o Servizi, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, o espletati nell'ambito del Protocollo di Intesa fra le Polizie Provinciali del Veneto, sono effettuati a norma dell'art. 4 c. 1 n. 4 lett. C) della Legge 7 marzo 1986 n. 65.

TITOLO IV ADDESTRAMENTO

Articolo 18 Addestramento al tiro

1. Gli addetti alla Polizia Provinciale che rivestono la qualifica di Agente di pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento.
2. Dovranno superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentare di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, da difesa personale e con arma lunga.
3. E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 Pubblicità del regolamento per trasparenza

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Verona alla voce “Statuto e regolamenti” e sul sito dedicato alle attività del Corpo di Polizia Provinciale www.poliziaprovinciale.vr.it.

Articolo 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto e al Ministero dell’Interno.